

**Decreto legislativo
concernente le tasse di cancelleria per legalizzazioni
di atti e per il rilascio di atti o estratti**
(del 18 dicembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 novembre 2013 n. 6877 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 Le tasse che la Cancelleria dello Stato è tenuta ad applicare per legalizzazione o rilascio di atti, certificati o estratti sono stabilite come segue:

1.	per la legalizzazione di atti di stato civile	fr. 18.--
2.	per la legalizzazione di atti pubblici notarili	fr. 35.--
3.	per la legalizzazione di ogni altro atto pubblico	fr. 30.--
4.	per la legalizzazione di atti rilasciati dai Servizi dell'Amministrazione cantonale	fr. 30.--
5.	per il rilascio di un certificato o dichiarazione	fr. 30.--
6.	per l'estratto di protocollo e per ogni pagina	fr. 13.--

Art. 2 Il decreto legislativo concernente le tasse di cancelleria per le legalizzazioni di atti, per il rilascio di atti, documenti o estratti e per prestazioni diverse, del 16 dicembre 1991, è abrogato.

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Publicato nel BU **2013**, 592.